



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 6.2020**

**Seregno, 4 febbraio 2020**

### **CESSIONI INTRACOMUNITARIE DAL 1 GENNAIO 2020**

Per le cessioni intracomunitarie dal 1 gennaio è entrata in vigore una nuova disciplina con conseguente necessità di adeguare le procedure operative sino ad ora adottate.

Innanzitutto, dal 1 gennaio 2020 l'**iscrizione del soggetto acquirente nell'archivio VIES**, è diventata una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità IVA (cessioni intracomunitarie di beni di cui all'art. 41 del DL n. 331/1993) ovvero del fuori campo IVA per le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del DPR n. 633/1972, nel caso in cui le operazioni siano effettuate fra soggetti passivi IVA di due Paesi diversi della UE (Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018).

Inoltre affinché una vendita ad un cliente UE possa essere "non imponibile" ai fini Iva deve essere effettuata a titolo "**oneroso**", avvenire tra "**soggetti passivi d'imposta**", recare il "**trasferimento della merce tra due Paesi UE**" e deve avere ulteriori requisiti formali posti a carico del cedente nazionale.

Di seguito vengono riepilogati gli adempimenti da tenere per una corretta cessione intracomunitaria tenendo conto del soggetto che effettua il trasporto delle merci.

#### **Per Cessioni intracomunitarie non imponibili Iva. Dal 1 gennaio 2020 ricordarsi che:**

- a) è obbligatorio indicare in fattura il numero di iscrizione VIES del cliente UE;
- b) la dichiarazione Intrastat assume rilevanza come ulteriore prova sostanziale (e non formale);
- c) occorre **documentare adeguatamente l'operazione** al fine di provare l'effettiva consegna della merce nell'altro Paese della UE (quello del cliente) come segue:

**C1) Trasporto effettuato dal venditore italiano (o da terzi per suo conto).** E' necessario raccogliere e conservare tutti i seguenti documenti:

- ordine (o contratto) e conferma d'ordine;
- DDT (CMR in presenza di corriere);
- fattura dello spedizioniere e relativo pagamento;
- copia del DDT o CMR controfirmata dal cliente UE con attestazione di ricezione merce firmata dallo stesso.

#### **C2) Trasporto effettuato dal cliente UE o da terzi per suo conto.**

In questo caso diviene obbligatorio acquisire:

una **dichiarazione del cliente**, anche via mail, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla consegna, attestante che i beni sono regolarmente arrivati nel suo paese UE (vedi esempio in calce alla



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

circolare). (La dichiarazione scritta deve contenere: (i) la data di rilascio, (ii) il nome e l'indirizzo dell'acquirente, (iii) la quantità e la natura dei beni, (iv) la data e il luogo di arrivo dei beni; (v) l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente, (vi) nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto).

- **copia del DDT o CMR controfirmata dal cliente UE con attestazione di ricezione merce firmata dallo stesso;**
- copia dell'incasso della fattura.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***

***Riferimenti normativi***

- Direttiva (UE)2018/1910 del 4 dicembre 2018 del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del 4 dicembre 2018 del Consiglio



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**DICHIARAZIONE RICEVIMENTO MERCE**  
**Art. 45-bis del Regolamento (UE) n. 282/2011**  
**(introdotto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912)**

Il sottoscritto ....., con sede in .....

**DICHIARA CHE**

i seguenti beni (*quantità, qualità e natura dei beni*)

.....

sono stati da noi trasportati (*o spediti o trasportati da un terzo per conto dell'acquirente*) e sono stati ricevuti in (*indicare lo Stato membro di destinazione e il luogo di arrivo dei beni*) .....

in data ..... da (*identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente*) .....

.....

*Data di ricevimento*

*Timbro e firma dell'acquirente*

**Versione in Inglese**

**STATEMENT OF RECEIPT OF GOODS**  
**Art. 45-bis Regulation (UE) 282/2011**  
**(amended by Council implementing regulation (EU) 2018/1912)**

..... (*name and address of the EU acquirer*)  
**declares that**

the following goods (*quantity and nature of the goods*)

.....  
.....

have been transported by us (or dispatched or by a third party on our behalf) and have been received in  
(*state the Member state of destination and the place of the arrival of the goods*) .....  
on ..... (*day-month-year*) by ..... (*identification of the individual accepting the goods on behalf of the acquirer*)

.....  
*Date of issue*

.....  
*Signature of the acquirer*